

386403
COMUNE DI BRINDISI

li, 19 Agosto 1996

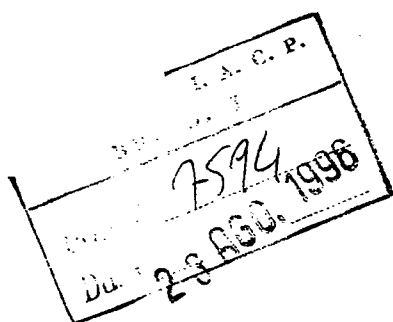
Prot. N. 59007

Risposta a nota del

Ufficio LL.PP. - CASA

Allegati N. 01

OGGETTO: Trasmissione atto deliberativo di regolarizzazione del rapporto locativo ex art.23 L.R. 20.12.1984,n.54.-



→ I.A.C.P.
Via Casimiro, 26
72100 BRINDISI

p.c.

D'Alessio Cosimò
Piazza Pirandello, 2
72100 BRINDISI

Si trasmette l'atto deliberativo di G.C. n.203/93, con il quale é stata disposta la assegnazione in "sanatoria" dell'alloggio popolare sito in Brindisi alla Piazza Pirandello, 2, a favore del Sig. D'Alessio Cosimo.

Si precisa che il ritardo nell'invio di detto atto, é derivato dalla necessità di effettuare accertamenti, a seguito di esposto pervenuto a questo Comune.

IL DIRIGENTE LL.PP.
Dott.Arch. Sergio ATTOLINI



Estratto dal Verbale delle Deliberazioni della Giunta Comunale

N. 12360 di Prot. Deliberazione N. 203

OGGETTO: Assegnazione a seguito di sanatoria ex art.23 L.R.20/12/1984
n.54, dell'alloggio popolare in Brindisi alla Piazzax Pirandello,2
a favore del Sig.D'Alessio Cosimo.

L'anno millenovecentonovant..... il giorno 16 FEB. 1993 del mese di
in Brindisi, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città.

A seguito di convocazione, disposta con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

TEODORO SAPONARO

- Sindaco - Presidente

ASSESSORI EFFETTIVI

- 1) GUADALUPI VINCENZO
- 2) APRILE Teodoro
- 3) COLUCCI DOMENICO
- 4) GIUSTIZIERI PIETRO
- 5) GUADALUPI EUGENIO
- 6) MARINAZZO TEODORO
- 7) QUARANTA STEFANO
- 8) RENNA VINCENZO

Presente	Assente
<i>Si</i>	
	<i>Si</i>
<i>Si</i>	
<i>Si</i>	
<i>Si</i>	
	<i>Si</i>
	<i>Si</i>
<i>Si</i>	

Suppl.

Assiste il Dr. Vincenzo d'Apolito Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione
del presente verbale.

IL PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, invita la Giunta alla trattazione del-
l'ordine del giorno.

A relazione e su proposta del Sig.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:



- che l'art.23 della legge regionale 20.12.1984 n. 44, disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, subordinando l'assegnazione alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a, b, e c, del 2° comma dello stesso articolo;
 - che il Sig.D'Alessio Cosimo, in data 16.7.1979, produceva istanza per la regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di E.R.P. sito in Brindisi alla Piazza Pirandello, 2, occupato dallo stesso fin dal 4.4.1977;
 - che detto alloggio era stato assegnato dallo I.A.C.P. di Brindisi al Sig.Indiveri Vincenzo;
 - che lo stesso originario assegnatario cedeva al Sig.D'Alessio Cosimo l'alloggio di cui trattasi;
 - che, pertanto, nei confronti del Sig.Indiveri Vincenzo, veniva decretata, con deliberazione G.M. n.1748 del 25/9/1987, esecutiva per presa d'atto da parte della S.P.C. di Brindisi nella seduta del 26.6.1987, al n. 13052/33, la decadenza dalla assegnazione dell'alloggio in parola;
 - che in data 2/9/1987, il Sindaco di Brindisi emetteva apposito decreto di decadenza, ritualmente notificato, nei confronti del Sig.Indiveri Vincenzo;
 - che avverso lo stesso provvedimento l'originario assegnatario, proponeva ricorso innanzi al Sig.Pretore di Brindisi, in data 19/10/1987;
 - che il Comune di Brindisi, con deliberazione G.M. n.849, del 29.1.1988, dichiarata immediatamente esecutiva, deliberava di costituirsi e resistere nel giudizio de quo;
 - che all'udienza dell'8.1.1991, il Sig.Pretore di Brindisi, dott.E.Scisci, dichiarava la interruzione del processo di cui trattasi, ai sensi dell'art.300 c.p.c., 1° comma, a causa del decesso dell'attore;
 - che a tutt'oggi, la causa non è stata riassunta e, pertanto, si è estinta; ai sensi dell'art.305 c.p.c.;
- ATTESO che dalla documentazione prodotta dal Sig.D'Alessio Cosimo, si evince che lo stesso è in possesso del requisito previsto dall'art.23 - comma 2° - lett.a (data di occupazione);
- che lo stesso Sig.D'Alessio è in possesso, altresì, dei requisiti prescritti dall'art.2, della L.R.54/84, come risulta dalla documentazione acquisita;
- RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla regolarizzazione del rapporto locativo per l'alloggio in parola;
- VISTO l'art.23, L.R. 54/84;
- VISTI i pareri espressi dal Capo Ripartizione Amm.vo agli AA.GG. e Capo Sezione Amm.vo addetto agli AA.GG., in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, per quanto attiene la legittimità dell'atto medesimo;

DARE ATTO, altresì, che i suddetti pareri sono riportati in testata rateale, in calce alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 35 e 53, della legge 8.6.90, n. 142;

-A votazione unanime, espressa per alzata di mano, da parte degli assessori legittimati a parteciparvi;

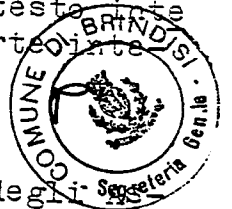
D E L I B E R A

-Assegnare a seguito di sanatoria, ex art. 23, L.R. 54/84, al Sig. D'Alessio Cosimo, nato a Brindisi il 16.2.1948, l'alloggio di E.R.P. sito in Brindisi alla Piazza Pirandello, 2;

-DARE ATTO che la predetta assegnazione è subordinata all'impegno, da parte dello stesso Sig. D'Alessio Cosimo, di pagamento, rateale, di tutti i canoni e spese dovuti, nonché alla presentazione dei certificati della Conservatoria dei RR. II.

-Effettuare comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 45 - 3° comma - della legge 8.6.90 n. 142;

-Effettuare comunicazione alla Prefettura, ai sensi della Legge 203/91.



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione.

IL CAPO RIPARTIZIONE

Cellio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Anna CAVALLONE)

Si esprime ~~parere~~ favorevole in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA f. f.
f.to Mirella Destino

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della sujestesa proposta di deliberazione.

Brindisi, li 16 FEB. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
f.to Vincenzo d'Apolito

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene così
scritto dal Sindaco e dal Segretario Generale. Supplente.

IL SINDACO
f.to Teodoro Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
f.to Vincenzo d'Apolito

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, 5° comma della legge 8-6-1990, n. 142, si
attesta che l'impegno di spesa di L. _____ può essere assunto, in quanto
il Capitolo _____ di Spesa di Bilancio specificatamente pertinente conserva
tuttora la necessaria disponibilità, che assicura la copertura finanziaria, come risulta dalla si-
tuazione contabile dello stanziamento, al quale è imputata la spesa in argomento, riportata
in atto C. C. n. _____ del _____
G. C.

Brindisi, li _____

p. IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Mirella Destino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 17 FEB. 1993
al 3 MAR. 1993, per 15 giorni consecutivi e che nel termine su indicato
non sono pervenute opposizioni.

Brindisi, li 17 FEB. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
f.to Vincenzo d'Apolito

Divenuta esecutiva il 5 MAR. 1993
per decorrenza del termine in seguito a pubbli-
cazione all'Albo Pretorio dal 17 FEB. 1993
al 3 MAR. 1993 ai sensi dell'art. 47 -
1° e 2° comma della legge 8-6-1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO Sezione Decentrata Provinciale di Brindisi

N. _____ di Prot.

La Sezione Provinciale di controllo, nella se-
duta del _____

Brindisi, li _____

IL PRESIDENTE

f.to: _____

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, li 17 FEB. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, dal _____ al _____

Brindisi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1321

26 FEB. 1993

SERVIZIO GRUPPO UTENZA

- Alla sig.ra **INDIVERI CHIESE Rosa**
Via G. Di Vittorio, 5
72100 BRINDISI

c.p.c. - **Procuratore della Repubblica**
della Pretura di Brindisi
Via S. Angelo
72100 BRINDISI

- **SINDACO di Brindisi**
Palazzo di Città
72100 BRINDISI

- **Comandante dei Vigili Urbani**
Via Prov. S. Vito
72100 BRINDISI

OGGETTO: Esposto

Si fa riferimento all'esposto della S.V. inoltrato a questo Istituto ed alle autorità in indirizzo per comunicare che la sanatoria delle situazioni locative abusive è disposta per il combinato disposto degli artt. 12 e 23 della legge 20.12.84 n. 54 dai Comuni interessati.

Nel caso di specie la sanatoria della assegnazione in favore del sig. D'Alessio Cosimo è stata disposta dal Comune di Brindisi, previo accertamento da parte dello stesso Comune, dei requisiti richiesti per la assegnazione di un alloggio di ERP.

Pertanto questo Istituto non era e non è deputato a verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio di ERP da parte degli eventuali assegnatari, che spetta invece unicamente al comune interessato.

Distinti saluti

TR/me

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

R. E. M.

M. Caputo

*Vicepresidente del Consiglio
della Repubblica*

Brindisi

1960

$\frac{23}{2}$

REC'D
FEB 19 1993

111.mo Comandante dei
Vigili Urbani
Via prov. S. Vito
72100 BRINDISI

© 2003 Blackwell Publishing Ltd

con atto del 18.12.64 fu assegnato a mio marito INDIVERI Vincenzo, dall'allora Gescal, con promessa di futura vendita, un alloggio al Rione Paradiso sito in Piazza Pirandello nr 2.

Detto alloggio fu regolarmente abitato dalla nostra famiglia fino al 1975, quando per ragioni di salute decidemmo di trasferirci altrove, dando in locazione l'alloggio suddetto a tale L'ALESSIO Cosimo.

Successivamente con decreto 02-09/87 fu disposta la decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione di diritto di ogni atto relativo e con ordine di rilascio dell'illecito entro corso della data di notifica 01.10.87 del decreto medesimo.

Ho appreso di recente che il conduttore D'ALESSIO Cosimo ha ottenuto in sanatoria l'assegnazione di tale alloggio, la qual cosa lasciandomi molto sorpresa poichè l'attuale assegnatario D'ALESSIO Cosimo, è proprietario in Brucisi della contrada Giampollista di un immobile composto da ben sette vani, varie pertinenze e terreno adossante, il tutto acquistato nell'ottobre 1987.

Per questa proprietà, peraltro abusiva, il
 Dr. Massimo Medecino e' anche stato sottoposto al
 procedimento penale N. 1145890 P.G. Prondisi.

all'evidenza l'Istituto ed il Comune di Brindisi non hanno saputo o voluto verificare la sussistenza dei requisiti di lusso richiesti per l'assegnazione.

Verificare se per questo di n/a
compilazione è stato riprogrammato il tutto
e, per personale ~~non~~

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI BRINDISI

VISTO, si assegna al Sost. Dott.

~~W DIALESSIO~~ Dott. CAMPANILE

Brindisi. II

13 OTT 1990

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Riccardo Di Bitonto

11465 / 90

registro delle notizie di reato (mod. 22)

da 12-10-90 e ora 09.40

all'atto è pervenuto nella segreteria del P.M.

da d'iscrizione 13.10.90

N. _____ del Registro
Generale del Giudice per le Indagini Preliminari

POSIZIONE GIURIDICA

Ploro

ASCICOLO RELATIVO ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER IL REATO DI

Art. 20 l.n. 47/85 - Art. 2 l.n. 1086/74 - Art. 4
l.n. 1086/1974 -

Attribuito in data

1) DIALESSIO Cosimo ~~Teora~~ n. Brindisi 16-02-48
P.zza Pirandello n. 2 -

2)

3)

4)

DEFINITO

5)

- AMNISTIA

UD

BR

27/3/91

definito

Dott. Campanile = ~~invece~~

NSORI

di fiducia
di ufficio

PERSONA OFFESA ED ALTRE



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI BRINDISI

N° 11445/90 R.G. not. reato.

IL PUBBLICO MINISTERO

a seguito del provvedimento di autorizzazione del

Pretore di Brindisi

richiede

all'Ufficiale Giudiziario

dell'Ufficio Unico Notifiche C/o Tribunale Brindisi

la citazione dei seguenti testimoni:

- 1) M. G. Barbogallo Orazio della Polizia Municipale Brindisi
- 2) Ag. Passante Giulio della Polizia Municipale di Brindisi
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

che dovranno comparire il giorno 27-3-91 ore 9.00-

davanti al Pretore di Brindisi in Brindisi

via S. Angelo n. 49/B. nel procedimento a

carico di D'Alessio Cosimo -

imputato di art. 20 l. n. 47/85 - art. 2 l. n. 1086/71 - art. 4 l. n. 1086/71.

A norma dell'art. 198 C.P.P. il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

In caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento il testimone a norma dell'art. 133 C.P.P., potrà essere accompagnato a mezzo della Polizia Giudiziaria e condannato al pagamento di una somma da f. 100.000 a f. 1.000.000 a favore della cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Brindisi, 4 MAR. 1991

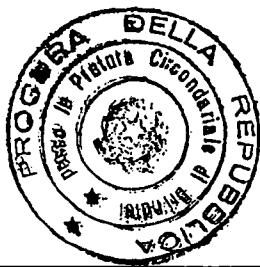
IL PUBBLICO MINISTERO

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Campanile Giovanna)

F.C. 4 MAR. 1991

[Handwritten signature]



N. 11445/90 R.G. notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso la Pretura Circondariale di
B R I N D I S I

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
- artt. 554, 555 c.p.p., 159 disp. att. -

Il Pubblico Ministero, dott. Giovanna Campanile,
concluse le indagini preliminari relative al procedimento n. 11445/90
iscritto nel registro delle notizie di reato in data 13.10.90 nei confronti
di:

D'Alessio Cosimo n. a Brindisi il 16.2.1948 e ivi res. piazza Pirandello 2

i m p u t a t o

- a) del reato di cui all'art. 20, lett. b), L. 28/2/1985, n.47, per aver eseguito opere edilizie, consistenti nella costruzione abusiva di una veranda con tetto inclinato di circa 25 mq e 2 pilastri in c.a. nonché della recinzione del lotto su cui insiste la costruzione, in assenza di concessione edilizia - eseguendo le opere in economia in c.da Giambattista -
- b) del reato di cui agli artt. 2 e 13, L. 5/11/1971, n.1086, per aver eseguito le opere sub a) in assenza di progetto redatto da ingegnere, architetto, geometra o perito industriale edile e senza affidarne la esecuzione alla direzione di uno dei tecnici suddetti
- c) del reato di cui agli artt. 4 e 14, L. 5/11/1971, n.1086, per avere omesso la preventiva denuncia delle opere sub a) all'ufficio del perito civile

Accertato in Brindisi, dal 20 novembre 1987 con permanenza

assistito e difeso da avv. Faggiano Antonio
nel quale è parte offesa il Comune di Brindisi in persona del Sindaco
visto l'art. 555 c.p.p.

D I S P O N E

la citazione di D'Alessio Cosimo n. a Brindisi il 16.2.1948 e ivi res.
piazza Pirandello 2

davanti al Pretore di Brindisi, in Brindisi v. Sant'Angelo n. 49/E piano
2° aula 1.
alla ore 9,00 del giorno

27 marzo 1991

13
per rispondere del reato di cui sopra.

Con avvertimento all'imputato che non comparendo senza un legittimo impedimento sarà giudicato in contumacia.

IN V I T A

il suddetto, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Segreteria di questo Ufficio o della Pretura del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. Con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione tutte le notificazioni saranno eseguite, per l'imputato, nel luogo in cui in decreto viene notificato (art. 161, comma 2, c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella Segreteria (art. 154, comma 4, c.p.p.).

A V V I S A

che qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato potrà chiedere mediante richiesta depositata nell'Ufficio di questo Pubblico Ministero, entro i quindici giorni dalla notificazione del presente decreto:

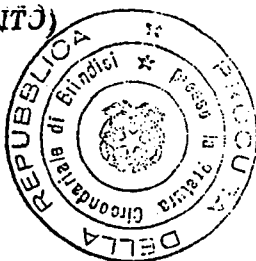
- a) giudizio abbreviato (artt. 560 ss, c.p.p.);
 - b) applicazione della pena a norma dell'art. 444, c.p.p. (art. 563, c.p.p.)
 - c) presentare domanda di oblazione (art. 141, D. L. 271/89)
- che l'imputato ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio avv. Antonio Faggiano
- che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Brindisi, 28 novembre 1990

L'Ausiliario

ASSISTENTE MINISTRIALE
(Vincenzo ESPOSITO)



Il Pubblico Ministero
dott. Giovanna Campanile - sost.

F.C. 30 NOV. 1990

D'Alessio - Avv. Faggiano
11^a Sind. Br.

CITTA' DI BRINDISI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO : EDILIZIA

Prot. N. _____

Allegati N. 3

79571

OGGETTO : Accertamento violazione urbanistico - edilizia
a carico di : D'ALESSIO COSIMO.-

AL SIG. PRETORE

- Cancelleria Penale -

BRINDISI

AL SIG. PRESIDENTE

GIUNTA REGIONALE

B A R I

AL SIG. SINDACO

S E D E

AL SIG. PREFETTO

BRINDISI

AL SIG. SEGRETARIO

GENERALE

S E D E

ALL'UFFICIO TECNICO

S E D E

In relazione al disposto degli art. 4 e 7/7' comma della Legge
28 - 2 - 85 n. 47 e quanto altro nella specie si configura,
si trasmette alle Autorita' in indirizzo

il rapporto N. 1386 del 24.11.1987

L'Ufficio Tecnico proporrà tempestivamente al Sig. Sindaco
i provvedimenti che ne conseguono.

BRINDISI li 24.11.1987



IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Ten.Col. Michele Salerno)

[Handwritten signature]

C I T T A ' D I B R I D I S I

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.

U F F I C I O E D I L I Z I A

18

RAPPORTO N° 1386 PER VIOLAZIONE URBANISTICO EDILIZIA

L'anno 1987 il giorno 20 nel mese di NOVEMBRE, alle ore _____
e' stata accertata dai sottoscritti VV.UU. Barbagallo-Passante
la violazione urbanistico edilizia seguente :

Ubicazione delle opere	BRINDISI C.DA GIAMBATTISTA
Descrizione delle opere abusive e tipo di infrazione	Costruzione abusiva di una veranda con tetto inclinato in latero c.a.poggiante su fabbrica- to, e n°2 pilastri in c.a.(parte retrostante), per mq 25 circa. Realizzazione di ml di recinzione in blocchet- ti c.c.s.v., intervallati con pilastrini in c.a. Detta recinzione è alta mt 2.00 circa e lunga ml 22,00+8,00+25,00. Si precisa che d'Alessio Cosimo ha acquistato in data Ottobre 1987 l'immobile tratteggiato sulla planimetria n° 4 allegata. Tali realizzazioni erano in corso d'opera.
Responsabili dell'abuso	D'ALESSIO COSIMO NATO A BRINDISI IL 16.2.1948 E RESIDENTE A BRINDISI PIAZZA FIRANDELLO 2.

Il presente rapporto , redatto in n° 7 copie, viene trasmesso,
per quanto di rispettiva competenza, in relazione al disposto dello
art.4/ultimo comma, della Legge 28.2.1985 n° 47, al Sig. Pretore di
Brindisi - al Sig. Presidente della Giunta Regionale di Bari - al
Sig. Sindaco nonche' in relazione al disposto dell' art. 7/7° comma
della citata Legge, al Sig. Segretario Comunale e, ai sensi degli
art.2 e 4 della Legge 5.11.71 n. 1086 , al Sig. Prefetto di Brindisi.

Letto , confermato e sottoscritto

21 VERBALIZZANTI
Mello Barbagallo Crazio

Scala 1:250

limite di proprietà

proprietà sig. rollo rosario

" " d'alexis cosimo

fossa asettica

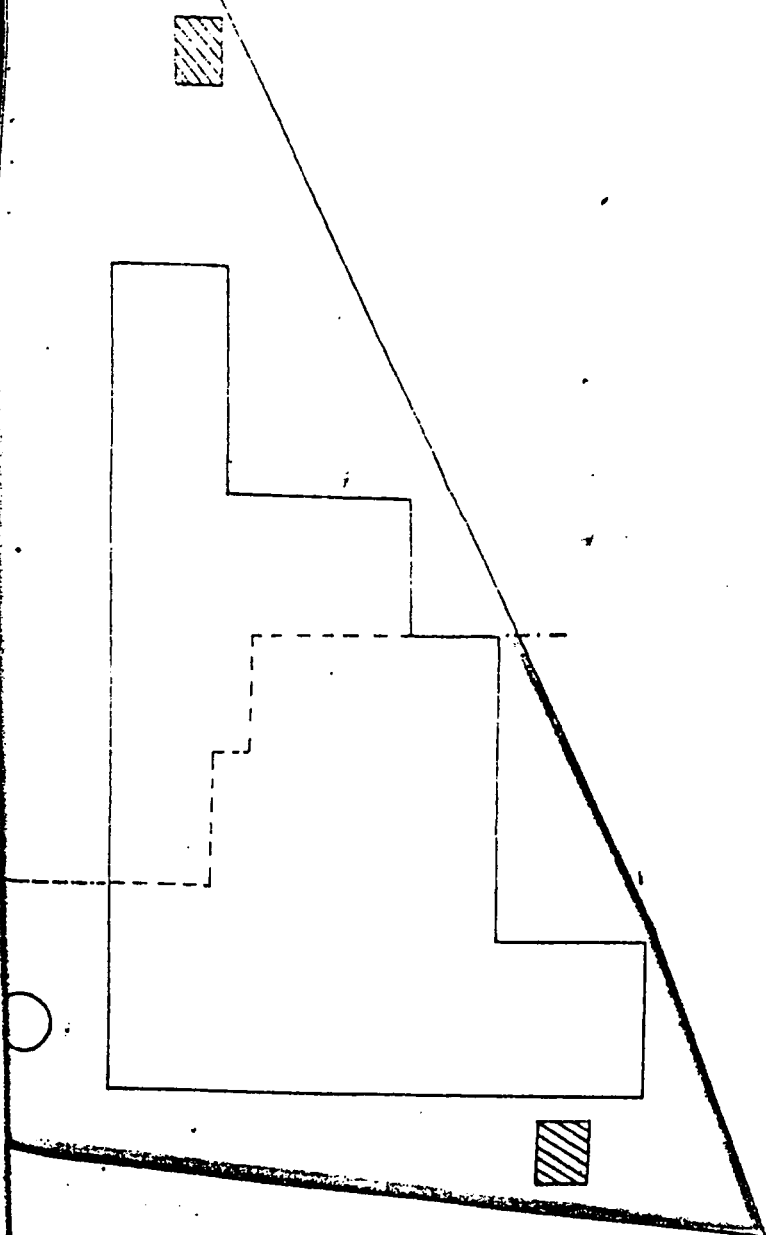
pozzo acqua

PLAN

DALESSIO

PI

RESPONSABILE
Servizio Coperture Abitative
(Geom. Antonio d'Astori)



X

8

IL PRETORE DI BRINDISI

X 9

Visti gli atti del procedimento penale 3691/87 R.G. a carico
di D'ALESSIO COSIMO n. a Brindisi il 16.2.1948 ed ivi res. P.zza
Pirandello n.2 -

visto il rapporto del Comando dei Vigili Urbani di Brindisi
n° 1386 del 24.11.1987 con il quale il predetto D'Alessio Cosimo
viene denunciato per i reati di cui agli artt. 1 della Legge 28.1.77
e 2 - 4 della Legge 5.11.71 n° 1086;

rite uito che è necessario procedere al sequestro delle opere
edilizie : costruzione abusiva di una veranda con tetto inclinato in
latero c.a. poggiante su fabbricato a n.2 pilastri in c.a. (parte retro-
stante), per mq.25 circa. Realizzazione di ml. di recinzione in blocchetti
c.c.s.v., intervallati con pilastri in c.a. Detta recinzione è alta mt.
2 circa e lunga ml.22 +8, +25. Si precisa che D'Alessio Cosimo ...ed altri
realizzate dal suddetto

in contrasto con le vigenti dispo-
sizioni di legge in materia in località C.da Giambattista -BR
che, secondo quanto riferito, dal Comando Vigili Urbani, risultano
tutt'ora in fase di esecuzione;

ravvisata la necessità di impedire che i reati vengano portati
ad ulteriori conseguenze;

Visti gli artt. 219 e 337 C.P.P.

O R D I N A

il sequestro delle opere edilizie in fase di esecuzione di cui sopra
e dispone che alle stesse vengano poste i sigilli nei modi di legge
ove materialmente possibile;

D E L E G A

per l'esecuzione del presente provvedimento la Squadra di Polizia
Giudiziaria dei C.C. di Brindisi la quale potrà richiedere la col-
laborazione dei Vigili Urbani di Brindisi e dei Funzionari dell'Uf-
ficio Tecnico del Comune di Brindisi.

Brindisi, li 9.12.1987

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

ROC

PRES

REPUBBLICA

VISTO, si assegna al Sost. Dott.

CAMPANILE

PREFETTURA DI BRINDISI

N. 3691/87 Prot. : R.G.

Brindisi, 9.12.87

OCCETTO: COSTRUZIONE ABUSIVA

Costruzione realizzata in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

URGENTISSIMO

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISI

Si informa la S.V. che in data odierna questo Pretore ha emesso provvedimento di sequestro penale per le opere abusive edilizie costruite in contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia da D'ALESSIO COSIMO n. a Brindisi il 16.2.48 ed ivi res. Piazza Pirandello n. 2 -
opere in via di realizzazione in Brindisi alla località C.da Giambattista - BRINDISI

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza e per che gli emittendi provvedimenti ai sensi dell'art. 15 legge 28 gennaio 1977 n. 10 possano essere applicati, previo dissequestro delle opere.



IL PRETORE

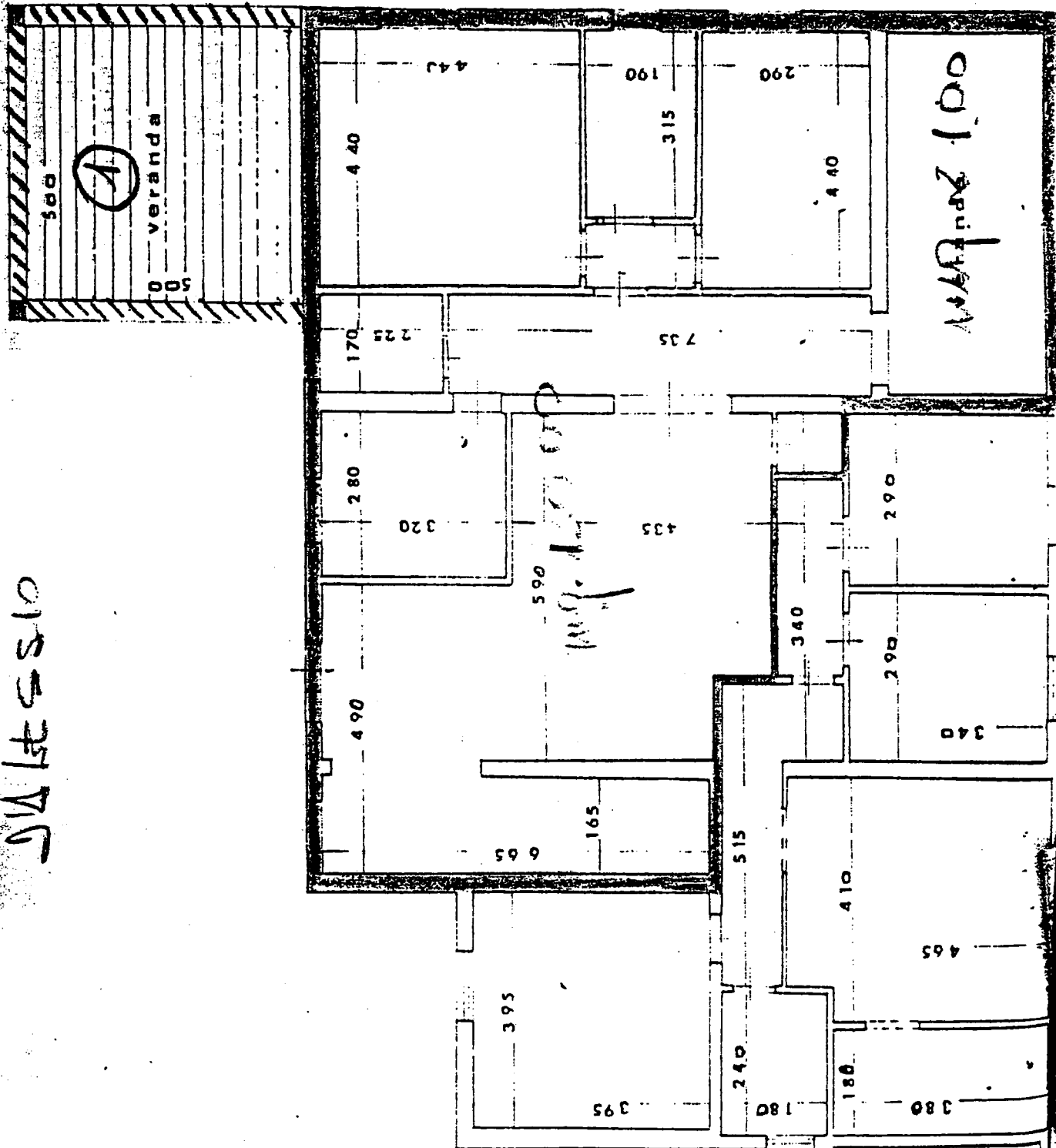
IL PRETORE
(dr. Giuseppe Lisi)

piano terra

5155775

11

X



18 25
RESTORABILE
Servizio Osservazioni Abrasive
(Geom. M. d'Astora)

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: "opere di + REC (11)"]

[Handwritten notes: "M. 1. 1. 1."]

La sig. Anna
D'Alverdi
è presente
di Lauer
29/3/93

Pr 93/11

All'Ill.mo Procuratore della
Repubblica della
Pretura di Brindisi
Via S. Angelo
BRINDISI

700/93
DOTT. CAMPANILE
ATTI NON COSTITUTIVI
REATO

72100

All'Ill.mo Sindaco di Brindisi
Palazzo di Citta'
BRINDISI

72100

Allo Spett. I.A.C.P.
via Casimiro, 27
BRINDISI

72100

All'Ill.mo Comandante dei
Vigili Urbani
via Prov. San Vito
BRINDISI

72100

raccomandata a.r.

La sottoscritta sig.ra INDIVERI-CHIESE Rosa,
resid. in Brindisi alla via G. Di Vittorio n.5,
nell'interesse della collettività, Vi significa quanto
segue.

Con racc. a.r. del 18.02.1993, peraltro
riscontrata solo dall'I.A.C.P., si segnalava
all'attenzione delle SS.VV. la situazione di un alloggio
sito in Brindisi (rione Paradiso) alla Piazza Pirandello
nr.2, in passato assegnato al fu INDIVERI Vincenzo il
quale successivamente era stato dichiarato decaduto dal
diritto all'assegnazione.

Peraltro e soprattutto si evidenziava la
successiva provvisoria assegnazione in sanatoria del
ridetto alloggio al sig. D'ALESSIO Cosimo, nato in
Brindisi il 16.02.1948, il quale e' stato sottoposto al
procedimento penale N. 11445/90 R.N. della Pretura di
Brindisi per il reato di abusivismo edilizio in merito ad
un immobile di sua proprieta' sito in C.da Giambattista
in Brindisi.

Nel frattempo, il 16.02.1993, la Giunta Comunale di
Brindisi, deliberava, essendo il D'ALESSIO in possesso
dei requisiti prescritti dall'art.2 L. R. 54/84 (come
sarebbe risultato dalla documentazione acquisita), di

La sig. Anna
D'Alverdi
è presente
di Lauer
29/3/93

per Maresca
15/4/93
cooper

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19. Norma transitoria. — Le agenzie di viaggi e turismo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano munite di autorizzazione di Agenzie di viaggi classificata come cat. A, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le agenzie classificate di cat. B e C, entro la stessa data, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, pena la decadenza della licenza già in possesso.

Le associazioni di cui al 1° comma dell'art. 14 dovranno far pervenire all'Assessorato competente lo Statuto e l'atto costitutivo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Ogni due mesi le predette Associazioni devono trasmettere all'Assessorato competente l'elenco dei viaggi effettuati con l'itinerario delle gite, l'elenco dei partecipanti con l'indirizzo, e il prezzo pagato da ciascuno.

Art. 20. Norma finanziaria. (Omissis).

REGIONE PUGLIA

Legge regionale 11 dicembre 1984, n. 53 (in Suppl. ordinario al Boll. Uff. della Puglia n. 135, del 19 dicembre 1984). — Modifica alla legge regionale n. 13 del 13 marzo 1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.

REGIONE PUGLIA

Legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (in Boll. Uff. della Puglia, 20 dicembre 1984, n. 136). — Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Ambito di applicazione. — 1. Le norme della presente legge, emanate in conformità ai criteri fissati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 384 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi di proprietà o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, nonché acquisiti per donazione o eredità, salvo che per la loro acquisizione siano previste clausole particolari.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata non attuati da enti pubblici;

c) di servizio e cioè quelli come tali definiti per legge;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

3. Possono altresì essere esclusi, su richiesta motivata dell'ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per fini pro-

pri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi l'autorizzazione regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché la misura del canone, che non può essere inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.

4. Le presenti norme si applicano, altresì, agli alloggi siti in case parcheggio, ricoveri provvisori, immobili vari, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente o iniziale per i quali sono stati utilizzati, e sempreché abbiano condizioni abitative adeguate.

Titolo II

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Art. 2. Requisiti per l'assegnazione. — 1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; è adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre;

d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 25% per aree accessorie e di servizio) pari a:

40 mq + 10 mq = mq 50 per 1-2 persone;

60 mq + 15 mq = mq 75 per 3-4 persone;

75 mq + 19 mq = mq 94 per 5 persone;

95 mq + 24 mq = mq 119 per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattisi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata/periferia corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) chi non ha ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, deter-

minuto ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Tale facoltà viene esercitata, trascorsi diciotto mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

g) chi non ha diritto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro conviventi.

3. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli accidentati, i diseredati, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

4. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.

5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere a), d), e), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

6. Il Consiglio regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a particolari esigenze locali.

Art. 3. *Norme per l'emanazione del bando di concorso.* — 1. Alla assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune in cui si trovano gli alloggi.

2. Il concorso riguarda l'assegnazione di alloggi per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, in conformità alle direttive emanate dalla Regione in sede di localizzazione di interventi costruttivi.

3. Il bando di concorso finalizzato alla formulazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali viene pubblicato, contemporaneamente e per almeno 15 giorni consecutivi, mediante affissione di manifesti, nell'aula pretorio e nelle sedi di decentramento comunale dei Comuni interessati nonché nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio in un luogo aperto al pubblico.

4. Copia del bando dovrà essere trasmessa alle Organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro. Al bando deve inoltre essere data pubblicità in altri modi e forme ritenute necessarie ai fini della massima divulgazione.

5. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale.

6. Il bando di concorso deve essere inviato al Ministero Affari Esteri perché venga curata l'affissione presso le sedi consolari.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare o a far emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì requisiti aggiuntivi.

8. Il bando di concorso deve indicare:

a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, la forma di assegnazione e i Comuni interessati all'assegnazione degli alloggi;

b) le eventuali riserve di alloggi;

c) i requisiti di carattere generale, per il richiedente e i componenti il nucleo familiare, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti in relazione ai piani regionali di localizzazione degli interventi costruttivi e la precisazione che essi devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e alla consegna degli alloggi, salvo diversa particolare normativa nazionale o regionale;

d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

e) il termine non superiore a 60 giorni, dalla data di pubblicazione, per la presentazione della domanda. Il termine è prorogato per i lavoratori emigrati all'estero di trenta giorni per i residenti nell'area europea, di quarantacinque giorni per i residenti nei paesi extra europei;

f) che le domande dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata entro i termini prescritti dal Comune, a pena di esclusione;

g) eventuali documenti da allegare alla domanda tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.

9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, lo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo di domanda cui dovranno attenersi gli interessati.

10. In caso di mancata emissione dei bandi, la Giunta regionale si sostituisce negli adempimenti anche avvalendosi di altro organismo cui saranno riconosciuti i costi sopportati.

11. Su autorizzazione della Giunta regionale e per specifiche motivazioni, i Comuni possono eccezionalmente delegare all'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi, riconoscendo al medesimo Istituto delegato i costi vivi sopportati.

12. I bandi vengono pubblicati entro il 30 settembre e la relativa graduatoria deve essere ultimata entro i successivi dieci mesi.

13. In sede di prima applicazione, i bandi vengono pubblicati entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Fino all'approvazione delle graduatorie definitive relative ai bandi previsti dalla presente legge gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Art. 4. *Contenuti e istruttoria delle domande.* — 1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici e reddituali di ciascun componente;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare;

e) il luogo e il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno dell'alloggio;

g) il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

2. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando.

3. Il concorrente deve dichiarare che sussistono in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 2 della presente legge e inoltrare di essere consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

4. Le domande vengono trasmesse al Comune che ha indetto il bando, il quale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

5. Il Comune può inoltre avvalersi della collaborazione degli organi dell'amministrazione.

- 3) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
 - 4) l'indicazione analitica delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori, delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
 - 5) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
 - 6) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
 - 7) l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
 - 8) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità.
- Art. 14. *Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.* — 1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:
- pubbliche calamità;
 - sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
 - trasferimento di forze dell'ordine;
 - per gravi motivi di pubblica utilità;
 - sfratti nelle condizioni di cui all'art. 6.
2. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine è prevista una riserva massima dell'18% con le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio regionale n. 43 del 23 dicembre 1980, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita dal 1° comma del presente articolo.
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni, sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali subentrano al doppio del reddito previsto per l'assegnazione.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 5 previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.
6. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.
7. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo.
8. La proposta dei Comuni dovrà tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai Comuni stessi.
9. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si applicano le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
- Art. 15. *Subentro nella domanda e nell'assegnazione.* — 1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.
2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche, secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità,

qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica e affettiva.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. E' altresì ammessa, previa autorizzazione, dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso.

5. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

7. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 16. *Accertamento periodo del reddito.* — 1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori, nei termini e secondo le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito.

4. La collocazione è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Art. 17. *Morosità nel pagamento del canone.* — 1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

3. Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti è pari al tasso ufficiale di sconto.

4. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

5. Se tale impossibilità o grave difficoltà si protrae oltre i sei mesi, l'ente gestore può, sentito il parere del Comune, concedere un ulteriore periodo di proroga, non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 18. *Annullamento dell'assegnazione.* — 1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

— per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

— per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate dal Comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'ente gestore.

3. I termini suddetti sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronun-



COMUNE DI BRINDISI

Verbale delle Deliberazioni della Giunta Comunale

12360

N. _____ di Prot. Deliberazione N. 203

OGGETTO: Assegnazione a seguito di sanatoria ex art.23 L.R.20/12/1984
n.54, dell'alloggio popolare in Brindisi alla Piazzam Pirandello,2
a favore del Sig.D'Alessio Cosimo.

L'anno millenovecentonovant_____ il giorno 15 FEB. 1993 del mese di _____
In Brindisi, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città.

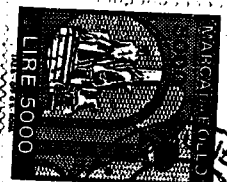
A seguito di convocazione, disposta con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

TEODORO SAPONARO - Sindaco - Presidente

ASSESSORI EFFETTIVI

- 1) GUADALUPI VINCENZO
- 2) APRILE TEODORO
- 3) COLUCCI DOMENICO
- 4) GIUSTIZIERI PIETRO
- 5) GUADALUPI EUGENIO
- 6) MARINAZZO TEODORO
- 7) QUARANTA STEFANO
- 8) RENNA VINCENZO

Presente	Assente
<i>Si</i>	
<i>Si</i>	
<i>Si</i>	
<i>Si</i>	
	<i>Si</i>
	<i>Si</i>
<i>Si</i>	



SUpl.

Assiste il Dr. Vincenzo d'APolito Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione
del presente verbale.

IL PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, invita la Giunta alla trattazione del-
l'ordine del giorno.

A relazione e su proposta del Sig. _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:



- che l'art.23 della legge regionale 20.12.1984 n.54, disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica, subordinando l'assegnazione alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a, b, e c, del 2° comma dello stesso articolo;
 - che il Sig.D'Alessio Cosimo, in data 16.7.1979, produceva istanza per la regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di E.R.P. sito in Brindisi alla Piazza Pirandello, 2, occupato dallo stesso fin dal 4.4.1977;
 - che detto alloggio era stato assegnato dallo I.A.C.P. di Brindisi al Sig.Indiveri Vincenzo;
 - che lo stesso originario assegnatario cedeva al Sig.D'Alessio Cosimo l'alloggio di cui trattasi;
 - che, pertanto, nei confronti del Sig.Indiveri Vincenzo, veniva decretata, con deliberazione G.M. n.1748 del 25/9/1987, esecutiva per presa d'atto da parte della S.P.C. di Brindisi nella seduta del 26.6.1987, al n. 13052/33, la decadenza delle assegnazioni dell'alloggio in parola;
 - che in data 2/9/1987, il Sindaco di Brindisi emetteva apposito decreto di decadenza, ritualmente notificato, nei confronti del Sig.Indiveri Vincenzo;
 - che avverso lo stesso provvedimento l'originario assegnatario, proponeva ricorso innanzi al Sig.Pretore di Brindisi, in data 19/10/1987;
 - che il Comune di Brindisi, con deliberazione G.M. n.849, del 29.1.1988, dichiarata immediatamente esecutiva, deliberava di costituirsi e resistere nel giudizio de quo;
 - che all'udienza dell'8.1.1991, il Sig.Pretore di Brindisi, dott.E.Scisci, dichiarava la interruzione del processo di cui trattasi, ai sensi dello art.300 c.p.c., 1° comma, a causa del decesso dell'attore;
 - che a tutt'oggi, la causa non è stata riassunta e, pertanto, si è estinta; ai sensi dell'art.305 c.p.c.;
- ATTESO che dalla documentazione prodotta dal Sig.D'Alessio Cosimo, si evince che lo stesso è in possesso del requisito previsto dall'art.23 - comma 2° - lett.a (data di occupazione);
- che lo stesso Sig.D'Alessio Cosimo è in possesso, altresì, dei requisiti prescritti dall'art.2, della L.R.54/84, come risulta dalla documentazione acquisita;
- RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla regolarizzazione del rapporto locativo per l'alloggio in parola;
- VISTO l'art.23, L.R. 54/84;
- VISTI i pareri espressi dal Capo Ripartizione Amm.vo agli AA.GG. e Capo Sezione Amm.vo addetto agli AA.GG., in merito alla regolarizzazione tecnica del presente atto;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, per quanto attiene la legittimità dell'atto medesimo;

DATO ATTO, altresì, che i suddetti pareri sono riportati in questo verbale grale, in calce alla presente deliberazione, di cui fanno parte parte grante e sostanziale;

VISTI gli artt.35 e 53, della legge 8.6.90,n.142;

-A votazione unanime, espressa per alzata di mano, da parte degli assessori legittimati a parteciparvi;

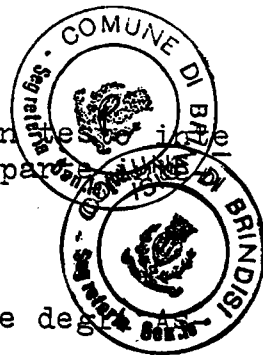
D E L I B E R A

-Assegnare a seguito di sanatoria, ex art.23, L.R.54/84, al Sig.D'Alessio Cosimo, nato a Brindisi il 16.2.1948, l'alloggio di E.R.P. sito in Brindisi alla Piazza Pirandello, 2;

-DARE ATTO che la predetta assegnazione è subordinata all'impegno, da parte dello stesso Sig.D'Alessio Cosimo, di pagamento rateale, di tutti i canoni e spese dovuti, nonché alla presentazione dei certificati della Conservatoria dei RR.II.

-Effettuare comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 45 - 3° comma - della legge 8.6.90 n.142;

-Effettuare comunicazione alla Prefettura, ai sensi della Legge 203/91.





Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione.

IL CAPO SEGRETERIO

(Dott. *Beltracchi* *Beltracchi*)

IL CAPO RIPARTIZIONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa *Anna Cavallone*)

~~Si esprime ~~parere favorevole~~ in ordine alla ~~regolarità~~ contabile della sujestesa proposta di deliberazione.~~

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA f. f.
f.to *Mirella Destino*

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della sujestesa proposta di deliberazione.

16 FEB. 1993

Brindisi, 11

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
f.to *Vincenzo d'Apollito*

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale Supplente.

IL SINDACO
(TEODORO SAPONARO)

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
(Dr. Vincenzo d'Apolito)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, 5° comma della legge 8-6-1990, n. 142, si attesta che l'impegno di spesa di L. _____ può essere assunto, in quanto il Capitolo _____ di Spesa di Bilancio specificatamente pertinente conserva tuttora la necessaria disponibilità, che assicura la copertura finanziaria, come risulta dalla situazione contabile dello stanziamento, al quale è imputata la spesa in argomento, riportata in atto C. C. n. _____ del _____
G. C.

Brindisi, li _____

p. IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 17 FEB. 1993 al - 3 MAR. 1993, per 15 giorni consecutivi e che nel termine su indicato non sono pervenute opposizioni.

Brindisi, li - 4 MAR. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
(Dr. Vincenzo d'Apolito)

Divenuta esecutiva il 4. 3. 1993
per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17. 2. 93
al 3. 3. 1993 ai sensi dell'art. 47 -
1° e 2° comma della legge 8-6-1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

(Dr. Vincenzo d'Apolito)

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Decentrata Provinciale di Brindisi

N. _____ di Prot.

La Sezione Provinciale di controllo, nella seduta del _____

Brindisi, li _____

IL PRESIDENTE

f.to: _____



Per copia conforme all'originale.

Brindisi, 16 MAR. 1993

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa ANNA CAVALLONE)

Anna Cavallone

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, dal _____ al _____

Brindisi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 1940, N. 1474)

Prot. N. 2330

21 MAR. 1989

li,

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-SIG. INDIVERI VINCENZO
Piazza Pirandello, 2
Sc/B - Int. 1
BRINDISI

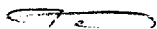
OGGETTO: Contratto di locazione con P.F.V. - Alloggio sito in Brindisi
alla Piazza Pirandello, 2 - Sc/B - Int. 1 =

Si fa riferimento alla Sua nota del 22/2/89 con la quale la S.V. ha chiesto, il trasferimento della proprietà dell'alloggio di cui all'oggetto.

A tal proposito ed a prescindere dal controllo contabile, si comunica che questo Istituto non può addivenire alla stipula del contratto predetto in quanto a Suo carico è stato emesso dal Comune di Brindisi, decreto di decadenza, ovvero il quale la S.V. ha proposto opposizione.
Distinti saluti.

IL ~~COMMISSARIO~~ STRAORDINARIO
(Dr. Ing. Erminio ELIA)

GR/mz



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

*Sip. Fam. ne
rep. esp. inf.*

Il sottoscritto INDIVERI Vincenzo, assegnatario dell'alloggio sito in Piazza Pirandello n.2, scala B interne 1, avendo ultimato il pagamento delle rate di ammortamento, chiede il trasferimento della proprietà dell'alloggio in questione. -

[Handwritten signature]

Allega all'uso:

n.1 Copia della Promessa di vendita;

n. 169 copie delle ricevute di versamento delle rate di ammortamento dal 1974 ad oggi.

Distinti saluti.

Brindisi, li 23.2.89

(INDIVERI VINCENZO)

[Handwritten signature]

IST. AUT. CASE POPOLARI	
1575	
Prot. N.	24 FEB. 1989
Data	

DEC. RISCAT. 1-5-64

FINE RISCAT. 1-4-88 / 2 anni

VANI CATAST. 5

VANI VIRTUALI (POSIZ.) 190858

ALLOGGIO A RISCATTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA

CANTIERE 17586 SITO IN BRINDISI VIA RINABELLO

ASSEGnatario SIG. INDIVERI Vincenzo

FABB. SCALA B PIANO T INTERNO L

SOMME DOVUTE E VERSATE ALLA GESCAL - ROMA
PER IL PERIODO

Dal _____ AL _____
N° _____ MENSILITA' _____

SOMME DOVUTE E VERSATE ALL'I.A.C.P. - BRINDISI -
PER IL PERIODO

DAL _____ AL _____
N° _____ MENSILITA' _____

RATA MENS. NETTA di AMM.TO	N° DELL'E RATE	COSTO DELL'ALLOG.	IMPORTO DOVUTO NETTO R. DI. A.	IMPORTO VERSATO NETTO R. DI. A.	DIFFERENZA IMPORTO NETTO R. DI. A.	QUOTE ACCES.	QUOTE di RENDIC. 100 V.M.	IVA 3%	IVA 10% C. 8	SPESE AMM.	TOTALE DOVUTO	TOTALE VERSATO	DIFFERENZA	
													A CREDITO	A DEBITO
9371	300	9.811.300		766.715 30.600	2.075.185		57.180		10584		9738.299	2391788	14	15

736.115

1978
1979
1980 5x12=60x 2620 = f 157.200

1981

1982

1983 3x12=36x 5755 = f 207.180

1984

1985

1986

1987 3x12=36x 192.800 = f 192.800

1988

1989 4x12=48x 18220 = f 874.560

1990

1991 5x12=60x 18220 = f 1.093.200

1992

1993 6x12=72x 18220 = f 1.311.840

1994

1995 7x12=84x 18220 = f 1.531.680

1996

1997 8x12=96x 18220 = f 1.751.520

1998

1999 9x12=108x 18220 = f 1.971.360

2000

2001 10x12=120x 18220 = f 2.191.200

2002

2003 11x12=132x 18220 = f 2.411.040

2004

2005 12x12=144x 18220 = f 2.630.880

2006

2007 13x12=156x 18220 = f 2.850.720

2008

2009 14x12=168x 18220 = f 3.070.560

2010

2011 15x12=180x 18220 = f 3.290.400

2012

2013 16x12=192x 18220 = f 3.510.240

2014

2015 17x12=204x 18220 = f 3.730.080

2016

2017 18x12=216x 18220 = f 3.949.920

2018

2019 19x12=228x 18220 = f 4.169.760

2020

2021 20x12=240x 18220 = f 4.389.600

2022

2023 21x12=252x 18220 = f 4.609.440

2024

2025 22x12=264x 18220 = f 4.829.280

2026

2027 23x12=276x 18220 = f 5.049.120

2028

2029 24x12=288x 18220 = f 5.268.960

2030

2031 25x12=300x 18220 = f 5.488.800

2032

2033 26x12=312x 18220 = f 5.708.640

2034

2035 27x12=324x 18220 = f 5.928.480

2036

2037 28x12=336x 18220 = f 6.148.320

2038

2039 29x12=348x 18220 = f 6.368.160

2040

2041 30x12=360x 18220 = f 6.588.000

2042

2043 31x12=372x 18220 = f 6.807.840

2044

2045 32x12=384x 18220 = f 7.027.680

2046

2047 33x12=396x 18220 = f 7.247.520

2048

2049 34x12=408x 18220 = f 7.467.360

2050

2051 35x12=420x 18220 = f 7.687.200

2052

2053 36x12=432x 18220 = f 7.907.040

2054

2055 37x12=444x 18220 = f 8.126.880

2056

2057 38x12=456x 18220 = f 8.346.720

2058

2059 39x12=468x 18220 = f 8.566.560

2060

2061 40x12=480x 18220 = f 8.786.400

2062

2063 41x12=492x 18220 = f 9.006.240

2064

2065 42x12=504x 18220 = f 9.226.080

2066

2067 43x12=516x 18220 = f 9.445.920

2068

2069 44x12=528x 18220 = f 9.665.760

2070

2071 45x12=540x 18220 = f 9.885.600

2072

2073 46x12=552x 18220 = f 10.105.440

2074

2075 47x12=564x 18220 = f 10.325.280

2076

2077 48x12=576x 18220 = f 10.545.120

2078

2079 49x12=588x 18220 = f 10.764.960

2080

2081 50x12=600x 18220 = f 10.984.800

2082

2083 51x12=612x 18220 = f 11.204.640

2084

2085 52x12=624x 18220 = f 11.424.480

2086

2087 53x12=636x 18220 = f 11.644.320

2088

2089 54x12=648x 18220 = f 11.864.160

2090

2091 55x12=660x 18220 = f 12.084.000

2092

2093 56x12=672x 18220 = f 12.303.840

2094

2095 57x12=684x 18220 = f 12.523.680

2096

2097 58x12=696x 18220 = f 12.743.520

2098

2099 59x12=708x 18220 = f 12.963.360

2100

2101 60x12=720x 18220 = f 13.183.200

2102

2103 61x12=732x 18220 = f 13.403.040

2104

2105 62x12=744x 18220 = f 13.622.880

2106

2107 63x12=756x 18220 = f 13.842.720

2108

2109 64x12=768x 18220 = f 14.062.560

2110

2111 65x12=780x 18220 = f 14.282.400

2112

2113 66x12=792x 18220 = f 14.502.240

2114

2115 67x12=804x 18220 = f 14.722.080

2116

2117 68x12=816x 18220 = f 14.941.920

2118

2119 69x12=828x 18220 = f 15.161.760

2120

2121 70x12=840x 18220 = f 15.381.600

2122

2123 71x12=852x 18220 = f 15.601.440

2124

2125 72x12=864x 18220 = f 15.821.280

2126

2127 73x12=876x 18220 = f 16.041.120

2128

2129 74x12=888x 18220 = f 16.260.960

2130

2131 75x12=900x 18220 = f 16.480.800

2132

2133 76x12=912x 18220 = f 16.700.640

2134

2135 77x12=924x 18220 = f 16.920.480

2136

2137 78x12=936x 18220 = f 17.140.320

2138

2139 79x12=948x 18220 = f 17.360.160

2140

2141 80x12=960x 18220 = f 17.580.000

2142

2143 81x12=972x 18220 = f 17.800.840

2144

2145 82x12=984x 18220 = f 18.020.680

2146

2147 83x12=996x 18220 = f 18.240.520

2148

2149 84x12=1008x 18220 = f 18.460.360

2150

2151 85x12=1020x 18220 = f 18.680.200

2152

2153 86x12=1032x 18220 = f 18.900.040

2154

2155 87x12=1044x 18220 = f 19.119.880

2156

2157 88x12=1056x 18220 = f 19.339.720

2158

2159 89x12=1068x 18220 = f 19.559.560

2160

2161 90x12=1080x 18220 = f 19.779.400

2162

2163 91x12=1092x 18220 = f 19.999.240

2164

2165 92x12=1104x 18220 = f 20.219.080

2166

2167 93x12=1116x 18220 = f 20.438.920

2168

2169 94x12=1128x 18220 = f 20.658.760

2170

2171 95x12=1140x 18220 = f 20.878.600

2172

2173 96x12=1152x 18220 = f 21.098.440

2174

2175 97x12=1164x 18220 = f 21.318.280

2176

2177 98x12=1176x 18220 = f 21.538.120

2178

2179 99x12=1188x 18220 = f 21.757.960

2180

2181 100x12=1200x 18220 = f 21.977.800

2182

2183 101x12=1212x 18220 = f 22.197.640

2184

2185 102x12=1224x 18220 = f 22.417.480

2186

2187 103x12=1236x 18220 = f 22.637.320

2188

2189 104x12=1248x 18220 = f 22.857.160

2190

2191 105x12=1260x 18220 = f 23.077.000

2192

2193 106x12=1272x 18220 = f 23.296.840

2194

2195 107x12=1284x 18220 = f 23.516.680

2196

2197 108x12=1296x 18220 = f 23.736.520

2198

2199 109x12=1308x 18220 = f 23.956.360

